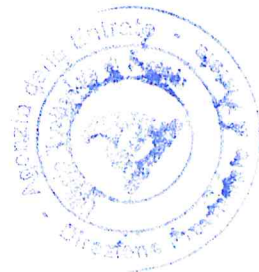


STATUTO **BAMBINOIU' EMERGENZA E PROGRESSO APS**



ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

L'associazione con denominazione **BAMBINOIU' EMERGENZA E PROGRESSO APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT).

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 **(Scopo finalità e attività)**

L'associazione ha come scopo di aiutare bambini, famiglie e persone in condizioni disagiate e/o in emergenza, presenti sia sul territorio italiano che nei Paesi in via di sviluppo. La finalità dell'associazione è il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, la promozione dell'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli, in particolare l'infanzia.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo:

L'associazione potrà organizzare Centri di ascolto volti a fornire servizi diretti all'eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali e a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, in Italia e all'estero (con particolare riferimento ai bambini e alle loro famiglie).

lettera b) interventi e *prestazioni sanitarie*.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà organizzare interventi e progetti di solidarietà nazionali e internazionali (in Italia e nei Paesi in via di sviluppo) rivolti all'assistenza sanitaria, denominati "MISSIONE PEDIATRA". L'Associazione, attraverso la ricerca ed il coinvolgimento di Medici, Infermieri, operatori e professionisti sanitari, - interessati a prendere parte alle missioni umanitarie - potrà organizzare attività sia in emergenza in loco (come ad esempio diagnosi e trattamento di patologie infantili, cura di malattie specifiche, ecc.) sia attività formative in loco (formazione specifica e aggiornamento di Medici, Infermieri, operatori e professionisti sanitari che presta la propria opera presso Ospedali, Centri sanitari, cliniche ecc., ai fini di rendere i Paesi più poveri autonomi nella diagnosi e nella cura di patologie, con particolare attenzione a quelle infantili. L'Associazione, attraverso la ricerca ed il coinvolgimento di Ospedali, Strutture e Centri sanitari presenti sul territorio nazionale e internazionale, potrà organizzare attività e progetti specifici, facendo da connettore tra realtà in emergenza sia sul territorio nazionale sia che nei Paesi poveri in via di sviluppo. L'Associazione cercherà di garantire l'accesso a visite specialistiche pediatriche ai bambini e famiglie meno abbienti. L'associazione cercherà di supportare e/o potenziare - sia sul territorio nazionale sia nei Paesi poveri in via di sviluppo - ospedali, cliniche e strutture socio-sanitarie attraverso anche la fornitura di

strumenti di diagnosi, medicinali necessari, e la copertura dei costi di operazioni di cura per i bambini poveri e per famiglie in difficoltà. L'associazione intende, direttamente o collaborando con realtà esistenti la cui missione è migliorare le condizioni di vita dei bambini, realizzare attività di Clownterapia in Ospedali pediatrici, Pet therapy in Ospedali pediatrici, e altre attività e iniziative per i bambini ricoverati in ospedale.

lettera c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo:

L'associazione attiverà servizi che hanno l'obiettivo di supportare la persona (con particolare riferimento a famiglie e genitori con bambini) in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute con particolare attenzione alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, sia in Italia che all'estero.

lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione garantirà un'adeguata formazione ai propri volontari e prevederà la possibilità di organizzare corsi di formazione professionale, nel rispetto delle normative di settore, in particolare rivolti a persone con situazioni di bisogno. L'Associazione potrà organizzare momenti formativi e di sensibilizzazione all'interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado, ai fini di educare le nuove generazioni all'interesse sociale.

lettera h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà partecipare e/o organizzare ricerche ed attività di studio e ricerca, anche collaborando con il mondo Universitario. L'Associazione, potrà partecipare a programmi di ricerca nazionali e internazionali, oltre che a Bandi per l'innovazione tecnologica del Terzo Settore, ecc. L'Associazione potrà progettare e realizzare strumenti e supporti tecnologici relativi all'innovazione tecnologica per il Terzo Settore (ad esempio siti internet, App, nuovi modelli di comunicazione, nuove sistemi comunicativi on line capaci di ridurre le distanze tra i Paesi poveri in via di sviluppo: formazione a distanza tra Medici, interfaccia per far comunicare genitori a distanza con i bambini, per far conoscere le realtà ai Donatori e Soci dell'Associazione, ecc).

lettera i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà organizzare convegni, incontri, seminari, mostre fotografiche, esposizioni e manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, ai fini di divulgare e far conoscere le proprie attività, di sensibilizzare sui problemi delle persone svantaggiate (con particolare riferimento ai bambini e alle loro famiglie) e di promuovere la solidarietà a loro favore, sia in Italia che all'estero. L'associazione potrà istituire e gestire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero. L'Associazione potrà partecipare a bandi pubblici e privati per istituire e gestire asili e asili nido, anche in collaborazione con altri enti e associazioni. L'Associazione potrà produrre e pubblicare strumenti di comunicazione rispetto ai temi trattati in ambito associativo e del Terzo settore, strumenti di carattere informativo, inoltre potrà realizzare, gestire e sviluppare siti Internet dedicati al volontariato nazionale e internazionale.

lettera k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà organizzare e/o co-organizzare "Viaggi Responsabili" per volontari, associati e/o altri soggetti, nel totale rispetto per le popolazioni locali, in Paesi del terzo mondo e/o in via di sviluppo, gestendo tutte le attività: ad esempio programma di viaggio, biglietti aerei e di trasferimento, accompagnatori, sistemazioni, logistica, ecc. L'Associazione potrà organizzare e/o co-organizzare viaggi a personale sanitario (Medici, Infermieri, operatori e professionisti sanitari, ecc.) ai fini di garantire interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo rivolti all'assistenza sanitaria, come la cura delle malattie e altre attività socio-sanitarie, anche attraverso la ricerca ed il coinvolgimento di professionisti, medici, figure sanitarie e strutture presenti sul territorio italiano e interessati a prendere parte alle missioni umanitarie organizzate, ai fini anche di formare il personale medico locale e rendere così i Paesi più poveri autonomi nel trattamento di patologie infantili ("**Missione Pediatra**").

lettera l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà realizzare iniziative per il supporto scolastico e la prevenzione dell'abbandono scolastico e del bullismo, con particolare attenzione ad attività di recupero scolastico, sia in Italia che all'estero.

lettera n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà collaborare e cooperare con altre Associazioni e organizzazioni italiane e straniere presenti nei paesi del terzo Mondo per sviluppare e/o potenziare progetti locali da loro avviati e attraverso l'organizzazione di Missioni Umanitarie, sia nazionali che internazionali, a favore e sostegno di bambini e di famiglie che vivono in situazioni di degrado, di povertà estrema, e/o di guerra; potrà organizzare (e/o co-organizzare) Missioni Umanitarie, sia nazionali che internazionali, che abbiano come fine quello di creare e/o potenziare progetti continuativi con lo scopo di rendere i Paesi più poveri autonomi: ad esempio progetti legati all'agricoltura, all'artigianato, al commercio, allo sport, alla tecnologia, al benessere, ecc. allo scopo di rendere i popoli indipendenti e autonomi e di autosostenersi con i propri mezzi e capacità. L'Associazione potrà partecipare a programmi di cooperazione e sviluppo, nazionali e internazionali, a bandi per l'innovazione tecnologica del Terzo Settore, ecc. coinvolgendo persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo.

lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione potrà coinvolgere e creare alleanze con Aziende, nazionali e multinazionali, con le quali avviare percorsi di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR - Corporate Social Responsibility). L'Associazione intende progettare filiere del commercio equo e solidale, avviando rapporti commerciali

- di prodotti realizzati nei Paesi in via di sviluppo - tra produttori locali e aziende nazionali e internazionali.

lettera p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione intende favorire la collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità, senza fissa dimora e svantaggiate in generale, creando una rete di supporto specifica che riesca ad individuare possibili soggetti che possano inserirsi a livello lavorativo (con particolare riferimento a genitori con bambini).

lettera q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A titolo esemplificativo:

L'associazione intende ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, attraverso la creazione di residenze temporanee, il supporto ad accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato o mantenere un'abitazione in autonomia (es. progetti di edilizia sociale).

lettera u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo:

L'Associazione intende organizzare eventi di beneficenza e dare aiuto ai bisognosi (con particolare riferimento ai bambini e alle loro famiglie) attraverso l'erogazione di beni, servizi e contributi economici, in Italia e all'estero, anche nella forma del sostegno a distanza.

lettera z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

A titolo esemplificativo:

L'associazione intende realizzare progetti per riqualificare beni pubblici inutilizzati o confiscati allo scopo di realizzare iniziative a favore di soggetti svantaggiati.

Le suddette attività potranno essere realizzate dall'Associazione direttamente, con propri mezzi, e/o stipulando convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere con Enti pubblici, Soggetti privati, Enti del Terzo Settore, Enti non profit in genere ecc.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare* lo *Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono sempre rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)**

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 **(Bilancio sociale e Informativa sociale)**

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti*, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura, anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. BENEDETTO ALESSANDRO

Sig. MAXIMILIANO PAOLETTI

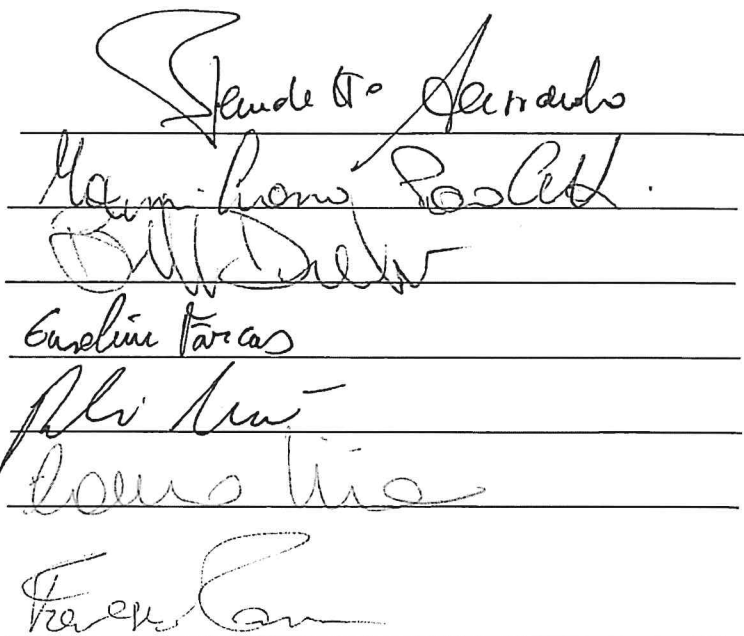
Sig. BINDI DUILIO

Sig. FARCAS EUSEBIU

Sig. PASCALI NICCOLO'

Sig. CAMUSO VIVIANA

Sig. ZACCARA FRANCESCO



The block contains seven horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures correspond to the names listed on the left: Benedetto Alessandro, Maximiliano Paoletti, Bindi Duilio, Farcas Eusebiu, Pascali Niccolo', Camuso Viviana, and Zaccara Francesco.